

**Fascicolo 2.14\2025\2****FAQ**

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE A. ALBERTI CON MANTO IN ERBA SINTETICA - AVVISO SPORT E PERIFERIE 2023 – FONDO SPORT E PERIFERIE - BDU: BANDO20230227 - CUP D75B21000030004 - CUI L01401970155202300001 – CIG B59328CBAC

QUESITO

Si chiede se una ditta che possiede solo la categoria OG1 III può partecipare singolarmente e subappaltare la categoria OS6?

RISPOSTA

Non è possibile partecipare alla procedura di gara in forma singola, subappaltando interamente le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS6, in quanto la stessa può essere subappaltata nella misura massima del 49%.

QUESITO

La presente interrogazione ha lo scopo di accertare la positiva possibilità di applicazione del principio generale di equivalenza, previsto dall'art. 68 dell'ex Codice degli Appalti in attuazione dell'art. 42 della direttiva 2014/24/UE, volto a tutelare la libera concorrenza e la par condicio tra i partecipanti alle gare, tra la categoria prevalente OS6 e la categoria scorporabile OG01 come individuate nella lex specialis di gara?. E' meglio, nel merito, si desidera conoscere l'orientamento di codesta spettabile Stazione Appaltante, considerato anche il mutato panorama normativo cogente, riguardo la possibilità di una regolare partecipazione alla procedura in oggetto da parte di un'impresa singola qualificata nella sola categoria generale OG01, ritenuta come assorbente ai fini dell'abilitazione alla esecuzione dei lavori, fermo restando il possesso da parte della stessa di adeguata classifica atta a coprire l'intero importo dell'appalto.

RISPOSTA

Si ritiene che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS6, per la natura stessa specialistica delle lavorazioni previste in appalto, non possano essere equivalenti alle lavorazioni generali e complementari appartenenti alla categoria OG1, o assorbibili da quest'ultima.

Infatti, come desumibile dal computo metrico estimativo dei lavori, rientrano nella categoria OS6 le attività principali e fondamentali relative all'opera, rappresentate dalla fornitura e posa del manto in erba artificiale di ultima generazione e relativo intaso di stabilizzazione. Tali lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 costituiscono parte sostanziale e specifica

dell'appalto, cioè la formazione del campo di calcio in erba sintetica, e pertanto non si ritiene sussistano i presupposti tecnici per considerare, nel caso delle lavorazioni specifiche previste dal bando, le due categorie di lavori tra loro equipollenti.

La partecipazione dell'operatore economico sprovvisto della qualificazione necessaria è comunque consentita attraverso forme aggregative di partecipazione quali il raggruppamento temporaneo e/o l'avvalimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di San Giorgio su Legnano Arch. Franco Rossetti	La Responsabile della SUA Dott.ssa Liana Bavaro
---	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.